ESTIMO CATASTALE collana a cura di Massimo Curatolo MC08

ANTONIO **IOVINE**

IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO E DI PARTE

normativa, prassi ed esempi di c.t.u. in procedimenti civili, penali, amministrativi e tributari

EXEO edizioni

GUIDE OPERATIVE

ISBN formato pdf: 978-88-6907-060-0

professionisti

pubblica amministrazione

ESTIMO CATASTALE collana a cura di MASSIMO CURATOLO
MC08

ANTONIO **IOVINE**

Il consulente tecnico d'ufficio e di parte

NORMATIVA, PRASSI ED ESEMPI DI C.T.U. IN PROCEDIMENTI CIVILI, PENALI, AMMINISTRATIVI E TRIBUTARI

ISBN formato pdf: 978-88-6907-060-0

EXEO edizioni

GUIDE OPERATIVE
professionisti
pubblica amministrazione

fax: 049 9710328 – email: info@exeo.it.it

Copyright © 2014 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. È consentita la stampa e l'utilizzo in più dispositivi ad esclusivo uso personale della persona fisica acquirente, o del singolo destinatario del prodotto in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica, e dei suoi stretti collaboratori professionali: ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque altro, è vietata. Quanto alla riproduzione dei contenuti, sono consentite esclusivamente citazioni in virgolettato a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dal nome dell'autore, dell'editore, e dal titolo e anno della pubblicazione. Sarà perseguita nelle sedi opportune ogni violazione dei diritti d'autore e di editore. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della legge 633/1941.

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che il contenuto sia elaborato con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore, il curatore e gli autori si esimono da ogni responsabilità.

Antonio Iovine, ingegnere libero professionista, direttore scientifico rivista informatica www.catastonline.it, membro della Commissione Provinciale Espropri di Roma. È stato dirigente dell'Agenzia del territorio, responsabile dell'Area per i servizi catastali della Direzione centrale cartografia, catasto e pubblicità immobiliare e membro della Commissione Censuaria Centrale. Autore/coautore di vari testi in materia di catasto, topografia ed estimo, ha svolto numerosi incarichi di docenza per conto della Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze e di altre strutture pubbliche o private tra cui, Scuola delle Autonomie locali, Consiel, Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Verona. Ha sviluppato molteplici stime a titolo professionale e per l'Ente ove ha prestato la sua attività lavorativa.

edizione: settembre 2014 | collana: ESTIMO CATASTALE, a cura di Massimo Curatolo | materia: estimo | tipologia: guida operativa | formato: digitale, pdf | codice prodotto: MC08 – nic 8 | ISBN: 978-88-6907-060-0 | Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova – sede operativa: via Dante Alighieri 6 int. 1 35028 Piove di Sacco PD | Luogo di elaborazione presso la sede operativa. L'editore ringrazia per ogni segnalazione o suggerimento inviato a redazione@exeoedizioni.it.

INTRODUZIONE

L'ebook vuole essere una sintetica guida operativa per i tecnici neo diplomati o laureati, per l'introduzione allo svolgimento dell'attività professionale di consulente d'ufficio tecnico o di parte in tutti i procedimenti giurisdizionali ove tale figura è prevista.
In particolare l'ambito professionale, ritagliato tra l'ampissimo panorama delle consulenze che può spaziare in ogni settore scientifico, è quello del tecnico nell'ambito dell'ingegneria civile con specifico riguardo ai procedimenti riguardanti le stime immobiliari, le valutazioni per danni, gli indennizzi per esproprio, ecc., sia nei procedimenti civili che in quelli tributari.

Dopo una analisi del ruolo e delle competenze del consulente, sia d'ufficio che di parte, con richiamo specifico alla normativa, sono evidenziate le modalità per accedere all'Albo dei consulenti tecnici d'Ufficio e sono svolti alcuni esempi tipici di consulenza.

Gli esempi sviluppati, partendo dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio, riportano le osservazioni del consulente tecnico di parte, finalizzate evidenziare eventuali punti ed assunti non condivisibili, ovviamente con adeguata motivazione.
Lo scopo è di fornire ai professionisti uno schema di ausilio valido per la redazione di una consulenza tecnica d'ufficio o una perizia di parte, formalmente corretta e motivata, attraverso l'indicazione trasparente del procedimento seguito, dello scopo, perseguito, della rilevazione dei dati, della loro elaborazione (in un processo estimativo o quanto altro, le conclusioni cui si perviene in relazione alla esaustiva e puntuale risposta ai soli quesiti formulati.

Gli esempi riportati riguardano fac simili a scopo didattico di casi di valutazione immobiliare ovvero di accertamento danni nell'ambito di appalti pubblici o privati di costruzioni urbane, in seno a possibili procedimenti civili e non si riferiscono quindi a casi reali.

2014 © Exeo srl - www.exeoedizioni.it - www.catastonline.it

INDICE

CAPITOLO I – LA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO 7
1.1 La figura del consulente tecnico d'ufficio 7
1.2 Nomina del consulente d'ufficio 9
1.3 Natura della consulenza tecnica d'ufficio 9
1.4 Inammissibilità della consulenza tecnica d'ufficio. 10
1.5 Rigetto istanza di parte per la consulenza tecnica d'ufficio. 11
1.6 La formulazione anticipata dei quesiti da sottoporre al consulente d'ufficio 12
1.7 Il giuramento del consulente d'ufficio. 12
1.8 Collaboratori del consulente d'ufficio. 13
1.9 Astensione e ricusazione del consulente d'ufficio. 14
1.10 Lo svolgimento della consulenza. 15
1.11 La conciliazione esperita dal C.T.U. 18
1.12 La notula professionale del C.T.U. e del C.T.P. 19
1.13 I consulenti tecnici di parte. 24
1.14 Le osservazioni dei C.T.P. 25
1.15 Eventuali irregolarità della C.T.U. 26
1.16 Responsabilità del C.T.U. 27
1.17 Trattamento dei dati personali. 28
1.18 Le valutazioni del Giudice sulla consulenza tecnica d'ufficio. 28
1.19 La C.T.U. preventiva (o ricorso ex art. 696 bis cod. proc. civ.). 29
1.20 Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. 31

CAPITOLO II L'ALBO DEI CONSULENTI TECNICI 32
2.1 La procedura per l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici. 32
2.2 Azioni disciplinari nei riguardi dei consulenti tecnici. 35
2. 3 Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi. 35

CAPITOLO III 36

ESEMPI DI C.T.U. 36

E OSSERVAZIONI DEI C.T.P. 36
Esempio n. 1: C.T.U. per valutazione di terreno edificabile: Osservazioni del C.T.P. 37
Esempio n. 2. Osservazioni del C.T.P. su relazione del consulente tecnico di parte avversa - Indennità di Sopraelevazione 44

2014 © Exeo srl - www.exeoedizioni.it - www.catastonline.it

Esempio n. 3: C.T.U. valutazione di un immobile urbano Osservazioni del C.T.P. 61
Esempio n. 4 C.T.U. determinazione del valore di beni immobili. Osservazioni del C.T.U. 70
Esempio n. 5 – Osservazioni del C.T.U. alle deduzioni dei C.T.P. – Controversie appalto lavori pubblici 79
Esempio n. 6– Modello di C.T.U. aggiornato alle modifiche introdotte al c.p.c. dalla L. n. 69/2009 99
APPENDICI 110
Codice di procedura civile (Regio Decreto n. 1443 del 28 ottobre 1940) e s.m.i. (stralcio) 111
Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie - Regio Decreto 30.03.1942 n° 318 e smi (stralcio) 116
D.P.R. 22 settembre 1988 , n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale (stralcio) 119
D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 - Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (stralcio) 124
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. (stralcio) 126
Codice del processo amministrativo - Decreto legislativo 02.07.2010 n° 104 e s.m.i. (stralcio) 127
LEGGE 8 luglio 1980, n. 319 - Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria. 128
D.P.R. 30.05.2002 n° 115 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (stralcio) 129
Decreto 30 maggio 2002 - Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale. 131
Codice deontologico degli ingegneri e norme di attuazione 137
Bibliografia 142

2014 © Exeo srl - www.exeoedizioni.it - www.catastonline.it

CAPITOLO I – LA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

1.1 La figura del consulente tecnico d'ufficio

Il consulente tecnico d'ufficio (di seguito, per brevità definito con l'acronimo correntemente utilizzato C.T.U.), è il soggetto che può essere chiamato dal Giudice a collaborare in un rapporto fiduciario, qualora si renda necessaria una particolare conoscenza tecnica, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo.

È evidente la necessità nel nostro ordinamento giurisdizionale di prevedere la figura di un collaboratore tecnico, in quanto il Giudice può essere chiamato ad esprimersi su tutte le attività inerenti la vita umana e che possono richiedere conoscenze specialistiche che spaziano in ogni campo da quello medico, ingegneristico, della navigazione aerea e marittima, ad altre materie scientifiche quali fisica, chimica, valutazioni economiche, processi produttivi, ecc..

Si tratta di conoscenze specialistiche tutte sicuramente non rinvenibili contemporaneamente in un unico soggetto umano, quale il Giudice, peraltro esperto principalmente in materie giuridiche.

Per cui, di volta, in volta, il Giudice può ricorrere all'ausilio di un tecnico esperto nel settore specifico in cui deve pronunciarsi.

L'attività giurisdizionale, nell'ambito della quale il giudice può ricorrere ad un C.T.U., è intesa in senso lato e abbraccia vari campi della giustizia ordinaria (civile e penale), ma anche le giurisdizioni speciali amministrativa e tributaria.

Nell'ambito del procedimento civile l'attività del C.T.U. è disciplinata dagli artt. 61 a 68 191-201 del Codice di Procedura Civile (nel seguito c.p.c.) e dagli artt. 13-24, 89-92 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile dove sono contenute le competenze che l'ausiliario designato dal giudice deve espletare dal conferimento dell'incarico fino all'elaborato peritale.

Nel procedimento penale la figura del C.T.U. è disciplinata dagli artt. 220- 233, 359, 360, 501, 502, 510 del codice di procedura penale.

Nel procedimento tributario, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - Disposizioni sul processo tributario all'articolo 7, comma 2 prevede che le commissioni tributarie, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possano richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell'Amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di finanza, ovvero disporre consulenza tecnica.

2014 © Exeo srl - www.exeoedizioni.it - www.catastonline.it

Inoltre, si ricorda, che l'articolo 1, comma 2, dello stesso D.Lgs. precisa che i giudici tributari applicano le norme di detto decreto e, per quanto da esso non disposto e con esso compatibili, le norme del c.p.c..

L'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 546/92 attribuisce alle Commissioni tributarie provinciali e regionali l'esercizio della giurisdizione tributaria.

L'oggetto della giurisdizione tributaria è individuato dall'art. 2 del D.Lgs. n. 546/92, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalla giurisprudenza di legittimità.
In linea generale è materia di processo tributario la contestazione di ogni specie di tributi (anche quelli di nuova istituzione).

In particolare, tra i tributi rientrano quelli inerenti l'imposizione immobiliare, che spesso fanno riferimento per la base imponibile al valore immobiliare in comune commercio ovvero alla base imponibile catastale. Sia l'accertamento dell'uno, che quello dell'altro valore, è evidentemente una attività professionale tecnica, per il cui adempimento il Giudice, almeno nei casi più complessi, non può fare a meno del contributo di un C.T.U.

In particolare in materia catastale il comma 2 dell'articolo 2, recita: «Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale».

Ancorché la declaratoria delle competenze delle Commissioni tributarie in materia di catasto non sia perfettamente lineare in tema di elencazione, è evidente che anche le controversie sulle intestazioni delle unità immobiliari concernenti il catasto edilizio urbano non possano che fare carico alle Commissioni medesime, così come chiaramente indicato per le intestazioni del catasto dei terreni.

Anche nella giustizia amministrativa (procedimenti presso i Tribunali amministrativi regionali e Consiglio di Stato), il Codice del processo amministrativo, approvato con Decreto legislativo 02.07.2010 n° 104, all'art. 19 prevede che il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più verificatori, ovvero, se indispensabile, da uno o più consulenti.

L'incarico di consulenza può essere affidato a dipendenti pubblici, professionisti iscritti negli albi di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, o altri soggetti aventi particolare competenza tecnica.

Non possono essere nominati coloro che prestano attività in favore delle parti del giudizio. La verificazione è affidata a un organismo pubblico, estraneo alle parti del giudizio, munito di specifiche competenze tecniche. Il verificatore e il consulente compiono le indagini che sono loro affidate dal giudice e forniscono anche oralmente i chiarimenti richiesti.

1.2 Nomina del consulente d'ufficio

L' art. 61 del c.p.c. prevede che, quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice.

Non risulta, quindi, precluso al Giudice, qualora lo ritenga opportuno di nominare un esperto non incluso nell'Albo del Tribunale, motivandone il ricorso.

Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone.
In alcuni casi è obbligatoria la nomina del C.T.U. (ripartizione d'acqua, art. 1092 c.c. e sinistri marittimi, art. 599 c.n.).

Circa le modalità, l'art. 191 del c.p.c. prevede che il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire.

1.3 Natura della consulenza tecnica d'ufficio

La dottrina si è più volte espressa sulla funzione ausiliare dell'attività del C.T.U., rilevando nella consulenza tecnica due prerogative specifiche:

- l'attività di deduzione, da fatti già acquisiti al processo, di fatti ignoti sulla base di sapere specialistici (C.T.U. deducente);
- l'attività di percezione ove per la percezione sono necessari saperi tecnici e specialistici (C.T.U. percipiente).

Nel primo caso, la consulenza tecnica d'ufficio si configura quale mezzo di indagine che accerta fatti già provati dalle parti e non costituisce fonte di alcuna prova.

Nel secondo caso, al contrario, la C.T.U. accerta fatti non altrimenti accertabili se non per mezzo di particolari competenze specialistiche di settore.

A tale riguardo si cita la Giurisprudenza di legittimità (Cass. N. 6155/2009) che a più ha precisato: «la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito.
Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca

il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche».[1]

Generalmente il ruolo della Consulenza Tecnica è un mezzo di ausilio del giudice, volto alla più approfondita conoscenza di fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede tuttavia nozioni tecnico-scientifiche non in possesso dell'organo Giudicante. La seconda casistica è marginale e ricorre in alcuni casi speciali.

La Cassazione (Cass. 8989/2011), ad esempio precisa come la perizia non può supplire a deficienza delle prove esibite dalle parti, comportando, in tal caso, «lo snaturamento dell'istituto previsto dal codice di procedura, il mancato rispetto della posizione paritaria delle parti nel processo, un allungamento dei tempi processuali, con palese violazione del giusto processo, anche sotto il profilo della ragionevole durata, tutelato dall'art. 111 della Costituzione» e più chiaramente (Cass. Ordinanza n. 3130/2011; Cass. N. 9461/2010), non può essere, utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e va negata qualora la parte tenda con essa a «supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati».

1.4 Inammissibilità della consulenza tecnica d'ufficio.

Come già anticipato nel paragrafo precedente, la Giurisprudenza vieta la C.T.U. esplorativa, ossia la consulenza atta ad acquisire imprecisate circostanze o per supplire alla deficienza di allegazioni e prove.
Altresì, la C.T.U. non può avere contenuto giuridico, settore che è di esclusiva pertinenza del Giudice.
Più in dettaglio, secondo gli orientamenti giurisprudenziali, e non in via esaustiva, si è esclusa la possibilità di demandare al C.T.U.:

- l'interpretazione di una sentenza o del contenuto degli accordi contrattuali stipulati tra le parti;
- l'accertamento dei presupposti giuridici per l'inquadramento in una qualifica lavorativa;
- è controverso se la consulenza possa concernere l'accertamento della proprietà su un immobile (in senso favorevole, Cass. n. 1650/1994; contra, Cass. n. 2470/1985);

Ulteriore limite è costituito dalla individuazione e interpretazione delle norme da applicare al caso concreto, vigendo la regola *iura novit curia* (il Giudice conosce le

[1] A tale ultimo riguardo si cita Cassazione n. 22538 del 2013, con la quale si ribadisce che "*Il giudice può affidare al consulente tecnico di ufficio non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente). Orbene, in siffatta ultima ipotesi, la consulenza rappresenta essa stessa fonte oggettiva di prova, essendo solo necessario che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizione tecniche*".
Si rinvia anche alle citazioni in paragrafo 1.5.

leggi). Mentre, si ritiene praticabile il ricorso al C.T.U. per interpretazione del diritto straniero e per le norme di fonte consuetudinaria.

Infine, secondo autorevole dottrina, non può demandarsi al C.T.U. il compito della interpretazione e valutazione di prove documentali, attività in cui si sostanzia il contenuto proprio della delibazione giudiziale.

1.5 Rigetto istanza di parte per la consulenza tecnica d'ufficio.

La decisione circa l'ammissibilità della consulenza tecnica è di esclusiva discrezionalità del giudice, che può disporla d'ufficio o (come avviene più spesso) su sollecitazione delle parti.

La Suprema Corte, con sentenza n. 26151 del 2011 ha ritenuto che «la consulenza tecnica d'ufficio non sia un mezzo istruttorio in senso proprio, poiché ha la finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi già acquisiti al processo, e quindi costituisce un mezzo di controllo dei fatti costituenti la prova, che deve essere fornita dalla parte a sostegno della propria posizione giuridica. Ne consegue che la consulenza non rientra nella disponibilità delle parti ma è rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale esattamente decide di escluderla ogni qual volta si avveda che la richiesta della parte tende a supplire con la consulenza la deficienza della prova o a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provate (Cass., 2.1.2002 n. 10). È pur vero che il giudice di merito può affidare al consulente tecnico non solo l'incarico di valutare i fatti accertati (cosiddetto consulente deducente) ma anche quello di accertare i fatti stessi (cosiddetto consulente percipiente), ma ciò si verifica solo allorché si tratta di situazioni rilevabili solo con il concorso di determinate cognizioni tecniche (Cass., 19.1.2006 n. 1020), non potendo in nessun caso la consulenza d'ufficio avere funzione sostitutiva dell'onere probatorio delle parti».

Nel caso di rigetto dell'istanza di parte di avvalersi della C.T.U., il Giudice deve adeguatamente motivare il provvedimento con il quale dispone per il rigetto, illustrando le ragioni per cui:
a) reputi la sufficienza ed esaustività degli elementi istruttori già acquisiti ai fini del decidere;
b) ritenga di poter risolvere da sé, sulla base di cognizioni proprie integrate da presunzioni e nozioni di comune esperienza o anche facendo ricorso a conoscenze specialistiche acquisite direttamente attraverso studi o ricerche personali.

L'ordinanza che denega l'ammissione della Consulenza con omessa o insufficiente motivazione, «inficia di nullità la sentenza conclusiva del giudizio, vizio che può essere dedotto anche in sede di legittimità» (Cass. n. 20814/2004; Cass. n. 71/2002); resta onere della parte che denuncia la mancata ammissione, dimostrare come l'espletamento del mezzo avrebbe potuto influire sulla decisione impugnata.

Di contro, la facoltà per il Giudice nell'ambito del processo ordinario, di non ricorrere ad una C.T.U., tuttavia incontra però limiti precisi tutte le volte in cui:

- la decisione della causa richiede la risoluzione di questioni tecniche rilevanti ai fini della decisione (Cass. n. 7499/2004; Cass. n. 16761/2002);
- la parte versi nell'impossibilità della prova con altro strumento del fatto costitutivo della pretesa azionata o dell'eccezione sollevata, con la conseguenza che il giudice non può, disattesa la istanza di accertamento tecnico officioso, rigettare la domanda ritenendo non dimostrati i fatti che la consulenza avrebbe potuto acclarare.

1.6 La formulazione anticipata dei quesiti da sottoporre al consulente d'ufficio.

Con la modifica apportata all'articolo 191 c.p.c. dalla L. n. 69/2009, la formulazione del quesito deve essere esplicitata già al momento della nomina del consulente, e ciò con l'obiettivo di snellire le formalità e le lungaggini del processo civile.

Difatti, il nuovo art. 191, comma 1, c.p.c. dispone testualmente che: «nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti, il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, settimo comma (ordinanza di ammissione dei mezzi di prova), o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire».

La nuova procedura, in sostanza, permette all'esperto di conoscere in anticipo l'oggetto della consulenza e, quindi, anche di valutare l'opportunità o meno di avanzare al giudice apposita istanza di astensione, qualora sussistano impedimenti all'accettazione dell'incarico.

Anche le parti ne traggono vantaggio avendo possibilità di meditare in maniera più approfondita sui quesiti tecnici da formulare, nell'intervallo di tempo che va dall'udienza in cui viene nominato il consulente d'ufficio e, quindi, espressi i quesiti, fino all'udienza successiva in cui gli viene conferito l'incarico. Di fatto, in questa ultima sede, sia su impulso del giudice, sia su richiesta delle parti, i quesiti precedentemente formulati possono anche essere modificati, in considerazione del fatto che l'ordinanza in cui sono espressi è, a sua volta, modificabile (ex art. 177, c.p.c.).

1.7 Il giuramento del consulente d'ufficio.

All'udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità (art. 193 c.p.c.).

Nel caso siano richiesti al C.T.U. chiarimenti o di eseguire nuovi accertamenti, questi non è tenuto a rinnovare il giuramento; in particolare, nelle cause con collegio giudicante il giuramento può essere reso davanti al solo Giudice Istruttore.

Circa il giuramento del consulente, una parte della dottrina ha sostenuto che la sua completa mancanza dovrebbe portare alla nullità, pur se relativa[2], della C.T.U..

La giurisprudenza, invece, da un lato ritiene che il giuramento stesso ben possa essere eseguito anche dopo l'espletamento dell'incarico, contestualmente al deposito della relazione; dall'altro lato, ritiene comunque che, anche in caso di sua mancanza, non si possa parlare di nullità, ma di mera irregolarità, e che il Giudice possa comunque valutare le risultanze peritali almeno come argomenti di prova atipica.

Infine, la mancata apposizione della firma nel verbale attestante il giuramento è una mera irregolarità, che non comporta alcun profilo di invalidità.

1.8 Collaboratori del consulente d'ufficio.

Al momento dell'assunzione dell'incarico il C.T.U. deve dichiarare se intende avvalersi della competenza di altre figure professionali specialistiche, ai fini di ottenere ulteriori informazioni per la valutazione.

È pacificamente ammesso dalla dottrina e dalla giurisprudenza che il C.T.U. possa, anche senza l'espressa autorizzazione del Giudice, avvalersi dell'ausilio di collaboratori e specialisti per il compimento di particolari indagini o l'acquisizione di elementi di giudizio. La frequente prassi di richiedere comunque al Giudice tale autorizzazione, si spiega, nel caso la collaborazione stessa comporti un aggravio di spesa, con la ragione pratica di evitare che in sede di liquidazione delle spettanze non venga riconosciuta come rimborsabile tale spesa ex art. 56 DPR n. 115/2002.

Ove sia ammesso l'ausilio di collaboratori, resta inteso che il C.T.U. deve valutare la loro opera, assumendosene la responsabilità giuridica, scientifica e morale, laddove trasfonda i risultati di tali collaborazioni nella propria relazione; e comunque, l'attività del collaboratore non può essere integralmente sostitutiva di quella del C.T.U..

Diversamente, il C.T.U. potrebbe invece chiedere al Giudice di essere affiancato da altro consulente specialista in altra disciplina, ma in tal caso dovrà, da parte del Giudice, essere conferito apposito incarico e si sarà in presenza di due distinte consulenze tecniche d'ufficio.

---

[2] In ordine al regime della rilevabilità della nullità, la legge prevede come regime generale quello della rilevabilità su eccezione di parte, prevedendo espressamente i casi in cui la nullità possa essere rilevata d'ufficio. Nel primo caso rientrano le ipotesi di nullità relativa, la quale può essere sanata se non viene eccepita dalla parte nei modi e limiti previsti dai commi seguenti oppure se l'atto ha raggiungo lo scopo (art. 156 del c.p.c.). Nel secondo caso rientrano le nullità assolute le quali sono sanabili ma soltanto nell'ipotesi in cui l'atto abbia raggiunto lo scopo per il quale era stato preordinato.
Si riporta l'art. 157 Codice di Procedura Civile
«Non può pronunciarsi la nullità senza istanza di parte, se la legge non dispone che sia pronunciata d'ufficio.
Soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso.
La nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente.»

1.9 Astensione e ricusazione del consulente d'ufficio.

Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione o ricusazione dalle parti (art. 192 c.p.c.).

I motivi di ricusazione sono quelli indicati nell'art. 51 c.p.c..[3]

Per cui, il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio e quindi intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricusazione, depositando nella cancelleria ricorso al giudice istruttore, il quale provvede con ordinanza non impugnabile (art. 192 c.p.c.).

Il Consulente iscritto all'albo ai sensi dell'art. 63 c.p.c., in caso di rifiuto all'incarico, non autorizzato, può essere soggetto a sanzioni di cui art. 366 c.p. [4];.
Diversamente da quanto sopra, il Consulente non iscritto, può rifiutare l'incarico.

Pur se parte della dottrina non condivide l'assunto, il termine previsto dall'art. 192 c.p.c. per la ricusazione del C.T.U. ad opera delle parti, è stato inteso dalla giurisprudenza come perentorio, nonostante la mancata specificazione da parte del Legislatore.

---

[3] Art. 51 c.p.c. - Astensione del giudice. -Il giudice ha l'obbligo di astenersi:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado [c.c. 74, 76] o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
5) se è tutore, curatore [c.c. 346, 392], amministratore di sostegno [c.c. 404], procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa [c.c. 39, 2247] .
In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

[4] Articolo 366 c.p. - Rifiuto di uffici legalmente dovuti. - Chiunque, nominato dall'Autorità giudiziaria perito, interprete, ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire sessantamila a un milione. Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinnanzi all'Autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime. Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonio dinanzi all'Autorità giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria. Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa la interdizione dalla professione o dall'arte.

Ne consegue che l'eventuale situazione di incompatibilità che non venga fatta valere entro i prescritti tre giorni prima della comparizione, resta definitivamente sanata e non più successivamente deducibile, salva solamente la possibilità di disporre rinnovazione dell'istruttoria o sostituzione del C.T.U. ai sensi dell'art. 196 c.p.c.

1.10 Lo svolgimento della consulenza.

Il C.T.U. compie le indagini che gli sono commesse dal giudice, fornisce in udienza e in camera di consiglio i chiarimenti che il giudice gli richiede e redige una relazione denominata perizia o consulenza tecnica d'ufficio.

Come già anticipato, la perizia non è del tutto vincolante per il giudice il quale, se non ritiene rilevanti gli argomenti del perito, può sempre farne disporre una nuova o può perfino non tener conto di quanto argomentato dal tecnico purché, ovviamente, motivi adeguatamente tale decisione. Di fatto il Giudice agisce ha il ruolo di *peritus peritorum*, ovvero, decisore ultimo.

Affinché il C.T.U. possa operare, il giudice, una volta completata l'udienza di conferimento d'incarico e in calce al verbale di udienza, autorizza il consulente tecnico nominato a ritirare i fascicoli delle parti conservato all'interno del fascicolo di ufficio.

Nel fascicolo di parte, il difensore, deposita presso la cancelleria i documenti di interesse nel corso di tutto il procedimento (atti giudiziari come l'atto di citazione, l'atto di comparsa di costituzione e risposta, memorie e istanze, atti d'intimazione e comparse conclusionali ma anche documenti di carattere tecnico quali per esempio memorie e perizie tecniche, contratti preliminari e rogiti notarili, contratti di appalto, concessioni e autorizzazioni edilizie, documenti contabili, elaborati progettuali e quanto altro).

Spesso sono presenti anche documenti costituenti vere e proprie prove documentali. In relazione a ciò il consulente deve porre molta attenzione alla corretta conservazione del contenuto dei fascicoli poiché non solo lo smarrimento totale o parziale di documenti in essi contenuti può incidere sull'esito del procedimento per la parte ma può determinare profili di responsabilità per il consulente.

È quindi opportuno che, al momento di ritiro ed al momento della riconsegna, verifichi attentamente il contenuto dei fascicoli di parte.

Il compito specifico del consulente è di rispondere in maniera chiara, puntuale e pertinente ai quesiti enunciati dal giudice, dando risposta ad ulteriori possibili chiarimenti richiesti dal giudice stesso (art. 62 c.p.c.).

Il quesito enunciato dal Giudice al momento del mandato e del giuramento consiste, generalmente, in una o più domande espresse solitamente in modo analitico o generico.

Dovere dell'esperto è attenersi scrupolosamente ai quesiti, senza esprimere pareri non richiesti o non necessari.

Ai sensi degli artt. 194 comma 2 c.p.c. e 90 comma 1 disp. att. c.p.c., il C.T.U. deve dare comunicazione alle parti costitute del giorno, ora e luogo fissati per l'inizio delle operazioni peritali.

Ordinariamente tale compito, di inizio delle operazioni peritali, viene assolto fissando gli estremi sin nel verbale dell'udienza di giuramento del C.T.U., e per il prosieguo delle operazioni, indicando di volta in volta data ora e luogo nel verbale delle operazioni medesime. Tale procedura è sufficiente in quanto incombe sulle parti l'onere di informarsi sulla prosecuzione delle attività peritali stesse.[5]

Nel caso il C.T.U. rinvii le operazioni a data da destinarsi e successivamente le riprenda, vi è l'obbligo di avvertire nuovamente le parti a pena di nullità della perizia.

La Cancelleria deve invece, ex art. 91 disp. att. c.p.c., dare comunicazione al C.T.P. delle indagini predisposte dal C.T.U..

Tuttavia, l'attività del consulente meramente acquisitiva di elementi emergenti da pubblici registri accessibili a chiunque, così come quella di semplice valutazione di dati in precedenza acquisiti, non integrano vere e proprie indagini tecniche, e pertanto possono essere compiti dal C.T.U. senza preventivo avviso alle parti.

Il lavoro peritale ha inizio con la lettura degli atti giuridici contenuti nel fascicolo, quali denunce, testimonianze a verbale, memorie difensive degli avvocati, documentazione, ecc..

La relazione peritale deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193.

Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.

---

[5] La mancanza della comunicazione di inizio operazioni peritali (pur in assenza di apposita e specifica previsione) è unanimemente e concordemente sanzionata con la nullità, in base al generale principio di cui all'art. 156 comma 2 c.p.c., per violazione del principio del contraddittorio, con conseguente inutilizzabilità della perizia e sua mancanza di valore probatorio anche indiziario.
Tuttavia, la nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto il suo scopo, e quindi se si dimostra che la parte non ha subito un effettivo pregiudizio al suo diritto di difesa, avendo comunque avuto notizia dell'inizio delle attività o comunque avendovi partecipato.
In ogni caso, trattasi comunque di nullità relativa, come peraltro relative sono tutte le nullità riguardanti l'espletamento della C.T.U., con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., ne resta precluso il rilievo, e l'invalidità rimane sanata, se l'eccezione non viene sollevata nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione. Per prima istanza o difesa successiva deve poi intendersi anche l'udienza di mero rinvio nella quale il Giudice si sia limitato a differire la trattazione ad altra udienza per consentire alle parti l'esame della relazione, atteso che la denuncia della nullità non presuppone la conoscenza del contenuto della relazione
Non può essere esclusa, inoltre, l'acquiescenza nei confronti della nullità, anche in forza di dichiarazioni o comportamenti anteriori al deposito della consulenza", a condizione che gli stessi siano "riferibili al procuratore alla lite, onde è escluso che la presenza della sola parte personalmente alle operazioni peritali possa sanare l'eventuale nullità per omessa comunicazione dell'inizio delle medesime".

In ragione della mancata specificazione normativa, tale termine è pacificamente inteso come non perentorio, con la conseguenza che il suo mancato rispetto non determina la nullità della consulenza, ferma ovviamente restando la possibilità per il Giudice di procedere alla sostituzione del perito ex art. 196 c.p.c.

Nel caso che per fondati motivi il C.T.U. non ritenga di potere completare la perizia nel termine previsto, deve presentare, con sufficiente anticipo rispetto alla scadenza prevista, una istanza di proroga, contenente le motivazioni che la determinano e che non potevano essere previste al momento del giuramento. In ogni caso, nell'ambito di un medesimo procedimento, salvo casi veramente eccezionali ed oggettivamente dimostrabili ad egli non imputabili, è bene che il C.T.U. non provveda a più di un'istanza di proroga.

Circa i limiti del C.T.U. ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi di cui all'art. 194 comma 1 c.p.c., la giurisprudenza di legittimità ha fornito un'interpretazione molto ampia, in assenza di autorizzazione.

Per una prima tesi, rientra comunque nel potere del C.T.U. attingere notizie e dati non ricavabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni formanti oggetto del suo accertamento, quando ciò sia necessario per espletare convenientemente il compito affidato; e tali circostanze di fatto, se accompagnate dall'indicazione delle fonti per permetterne il controllo e se non contestate alla prima difesa utile, costituiscono fatti accessori validamente acquisiti al processo che possono concorrere con le altre risultanze di causa alla formazione del convincimento del giudice ed essere da questi posti a base della decisione unitamente ai fatti principali.

Secondo un'altra tesi, più prudente, risulta fattibile l'acquisizione solo quando gli atti tendono ad accettare fatti strettamente accessori, costituenti presupposti tecnici necessari per rispondere ai quesiti posti, ma non integrano invece fatti e statuizioni posti a fondamento delle domande e delle eccezioni delle parti, che come tali devono essere dedotti e provati dalle parti.

Nello svolgimento delle operazioni il C.T.U. è pubblico ufficiale, e pertanto fanno fede, fino a querela di falso, le verbalizzazioni circa informazioni ricevute e fatti accaduti in sua presenza.

Il C.T.U., al compimento delle proprie attività di sopralluogo o di operazioni peritali, redige un cosiddetto processo verbale delle operazioni o di sopralluogo. Cioè un atto con cui verbalizza le generalità dei soggetti presenti, le attività svolte, gli atti consultati e, nell'evenienza, acquisiti, le osservazioni e le istanze avanzate dalle parti e i documenti eventualmente consegnati dalle stesse,– fissazione del proseguimento delle operazioni. Al riguardo è da precisare che si tratta di una mera ed opportuna prassi in quanto, a norma dell'art. 195 cod. proc. civ., il C.T.U. non è obbligato a redigere tale atto nel caso in cui le operazioni si svolgano nell'assenza del giudice. Il processo verbale deve essere sottoscritto da tutti coloro che sono stati registrati in esso e l'eventuale rifiuto di firma deve essere segnalato dal consulente mediante specifica indicazione.

Sul valore probatorio degli accertamenti e delle risposte fornite dal consulente oltre l'ambito dei quesiti affidatigli, pur in materia attinente e comunque non estranea

all'oggetto dell'indagine peritale, la dottrina e giurisprudenza parlano di argomenti di prova, ed in particolare di prova atipica. Il giudice del merito può di trarre elementi di convincimento anche dalla parte della consulenza d'ufficio eccedente i limiti del mandato, ma non sostanzialmente estranea all'oggetto dell'indagine in funzione della quale è stata disposta.

Infine è utile rimarcare sulla forma lessicale-terminologica più opportuna della perizia. Per agevolare la comunicazione fra la relazione peritale, forzosamente tecnica, deve privilegiare un linguaggio non eccessivamente specialistico che consenta ai soggetti coinvolti (giudice, magistrato e avvocati) un accesso facilitato alla lettura. A tale riguardo, l'uso di indispensabili concetti e termini tecnici deve essere spiegato dettagliatamente, senza tralasciare i modelli teorici di riferimento utilizzati, ma con termini semplici.

La comprensibilità del linguaggio è fondamentale soprattutto nel procedimento civile, dove a differenza del penale, la relazione scritta è l'unico mezzo di comunicazione.

1.11 La conciliazione esperita dal C.T.U.

Pare opportuno sviluppare alcune precisazioni con riferimento all'ipotesi di conciliazione della lite nel corso della C.T.U., grazie all'opera mediatoria del C.T.U..

Il Giudice, nei casi che ritiene opportuni, può conferire, fra gli altri, al C.T.U. anche l'incarico di esperire un tentativo di conciliazione tra le parti.

Nel caso di esito positivo della conciliazione, sulla base della relazione del C.T.U. e dell'allegato verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti, in udienza, davanti al Giudice ex art. 185 u.c., c.p.c, potrà essere formalizzata la volontà delle parti con specifico nuovo verbale di conciliazione.

È bene ricordare che la conciliazione prevista ad opera del C.T.U. dagli articoli 198 e 199 c.p.c., che si conclude con il decreto del Giudice con il quale si attribuisce efficacia di titolo esecutivo al verbale sottoscritto da parti e consulenti, riguarda solo ed esclusivamente le consulenze contabili.

Un'ulteriore e simile ipotesi è stata recentemente introdotta, nell'ambito della cosiddetta consulenza tecnica preventiva, dall'art. dall'art. 696 bis c.p.c. [6], che

[6] Art.696-*bis* c.p.c : Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite.
«L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.
Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.
Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Il processo verbale è esente dall'imposta di registro.
Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.

prevede, con decreto del Giudice, l' esecutività del verbale conciliativo sottoscritto dalle parti con l'ausilio del C.T.U..

Ove invece venisse conciliata una controversia estranea alla materia contabile od all'ambito applicativo dell'art. 696 bis c.p.c., da parte del C.T.U., non è legalmente possibile emettere un decreto del Giudice che dichiari esecutivo il verbale di conciliazione redatto dal C.T.U..
In tali casi, infatti, la causa non potrà che essere definita che nei vari modi previsti, tramite:

- mancata comparizione delle parti in udienza e conseguente cancellazione dal ruolo ex art. 309 c.p.c.;
- rinuncia delle parti a ciò autorizzate agli atti del giudizio e conseguente estinzione ex art. 306 c.p.c.;
- redazione di verbale di conciliazione in udienza davanti al Giudice ex art. 185 c.p.c.;
- pronuncia di cessazione della materia del contendere a seguito di un negozio transattivo.

1.12 La notula professionale del C.T.U. e del C.T.P.

All'atto della consegna in cancelleria della relazione, il consulente tecnico può allegare la richiesta di liquidazione del compenso.

Il C.T.U. dovrà elencare le spese sostenute nella propria parcella che verrà depositata presso la cancelleria del giudice competente; la parcella così presentata viene analizzata dal Giudice che provvede a liquidarla, previe eventuali decurtazioni, con decreto che pone l'onere del pagamento a carico di una o più parti in causa.

La liquidazione del compenso del C.T.U. è disciplinata dagli artt. 49 ss. DPR n. 115/2002, i quali determinino i criteri generali di liquidazione, e dal DM 30/5/2002, che fissa la misura degli onorari. Tale liquidazione va fatta con decreto motivato e provvisoriamente esecutivo ex art. 168 DPR n. 115/2002.

In linea indicativa si evidenzia che, ex art. 49 comma 2 DPR n. 115/2002, vi sono tre modalità possibili di liquidazione del compenso:

- per alcune consulenze gli onorari sono fissi, essendo predeterminata in modo rigido la misura del compenso;
- per altre consulenze gli onorari sono variabili tra un minimo ed un massimo indicati dalla norma, con riferimento a due valori monetari ovvero a due percentuali del valore
  di stima effettuato, spettando poi al Giudice, sulla base della difficoltà, completezza e
  pregio dell'attività, così come sancito dall'art. 51 comma 1 DPR n. 115/2002, optare per la concreta indicazione del compenso;

Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili.»

- per tutte le consulenze per le quali non è previsto un diverso criterio di calcolo e non si possibile un'estensione analogica delle ipotesi tipiche, vige invece il criterio residuale degli onorari a tempo, che prevede il pagamento per unità di tempo, calcolato secondo le cosiddette vacazioni.

Nel caso di onorari fissi o variabili, gli stessi, stante il disposto dell'art. 29 D.M. 30/5/2002 ed in ragione dell'onnicomprensività del compenso, attengono anche alla stesura della relazione, all'esame degli atti, alla partecipazione alle udienze e ad ogni altra attività necessaria all'espletamento dell'incarico.
Gli onorari possono poi essere aumentati:

- sino al 100% per le prestazioni di eccezionale importanza ex art. 52 comma 1 DPR n. 115/2002113;
- sino al 20% in caso di urgenza dichiarata dal Giudice ex art. 51 comma 1 DPR n. 115/2002;
- sino al 100% od al 50% nel caso di fissazione di un termine non superiore a cinque giorni o non superiore a quindici giorni ex art. 4 comma 3 L. n. 319/1980.

Di contro, sono invece previste riduzioni dall'art. 52 comma 2 DPR n. 115/2002 in caso di ritardo nel deposito dell'elaborato.

Ai sensi dell'art. 53 DPR n. 115/2002, in caso di incarico a diversi C.T.U. per accertamenti distinti, a ciascun consulente spetta autonomamente il compenso secondo la liquidazione propria della consulenza espletata, mentre nel caso di perizia collegiale il compenso è determinato sulla base di quello che sarebbe spettato al singolo consulente, aumentato del 40% per ciascun componente del collegio.

Per la più recente giurisprudenza, deve poi escludersi radicalmente il diritto al compenso del consulente in tutti i casi in cui la sua attività non sia neppure astrattamente utilizzabile nell'ambito del processo, perché non conferente all'incarico o perché svolta con l'inosservanza di norme sanzionate da nullità.

In caso di richiesta di un supplemento di perizia, secondo la più radicata interpretazione, è dovuta la liquidazione di un ulteriore compenso se l'integrazione non sia necessaria per superare lacune o inesattezze del precedente giudizio tecnico, richiedendo un ulteriore dispendio di attività professionale utile all'economia della causa. Di contro, laddove il supplemento si imponga per provvedere a lacune od inesattezze relative alla perizia, nessun supplemento di compenso dovrà essere concesso.

Laddove poi l'indagine si sia articolata in una pluralità di quesiti, ancorché conferiti in un incarico unitario, il compenso è dovuto per ogni singolo accertamento se si tratta di accertamenti tra loro distinti ed autonomi che necessitano di indagini eterogenee da svolgere su soggetti e con criteri di natura diversa. Diversamente, l'incarico deve comunque essere considerato unico nel caso gli accertamenti non siano autonomi, ma necessariamente preordinati alla soluzione di un'unica questione.

Le spese di viaggio sono rimborsate nei limiti di cui all'art. 55 DPR n. 115/2002, ed il C.T.U. ha anche diritto al rimborso delle spese sostenute per svolgere l'incarico ex art. 56, senza necessità di preventiva autorizzazione del Giudice, ma ferma la valutazione